REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 VARALLO SESIA (VC)

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER L'ESERCIZIO IN CONCESSIONE PER IL PERIODO 24.04.2023 –
31.12.2023 DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
NELL'AREA A DOMANDA DEBOLE DELL'ALTA VALSESIA (VAL
SERMENZA E VAL MASTALLONE) CON OPZIONE DI RINNOVO
CUP G19123000110007 CIG 970600832F

REP.

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di, alle ore, in Varallo, in Corso Roma, 35 presso la Sede dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia.

Avanti a me Dott.ssa Carla Prina Cerai, Segretario dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia, abilitato a rogare i Contratti nell'esclusivo interesse dell''Ente, ai sensi del Decreto del Presidente n. 3 del 07.12.2021 Sono presenti i Signori:

- MARZIA NOVARINA, nata a Varallo il 14.04.1964 e residente a Scopello, Reg. Piana SNC, dipendente dell'Ente, la quale interviene al presente Atto in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, Programmazione, Sviluppo Economico-Sociale dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, C.F. 82003830021, qui di seguito denominata Ente concedente, esclusa ogni sua responsabilità personale, in esecuzione del Decreto del Segretario n. 5 del

| 27.12.2022 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, |
|--|
| Programmazione, Sviluppo Economico-Sociale per l'anno 2023 |
| - il sig, nato a, il, residente in |
| (C:F:) il quale interviene al presente Atto in qualità di |
| legale rappresentante della dittacon sede legale in, |
| Via, Partita Iva, iscritta dalnel |
| Registro delle Imprese presso la Camera di Commercioal |
| n°, qui di seguito denominato Concessionario. |
| I comparenti della cui personale identità e capacità giuridica di contrattare io |
| Segretario sono certo, dichiarano e convengono quanto segue: |
| PREMESSO |
| |
| [] |
| [] - che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, |
| |
| - che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, |
| - che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, il Programma di esercizio e il presente Schema di Contratto, nonchè il |
| - che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, il Programma di esercizio e il presente Schema di Contratto, nonchè il corrispettivo unitario chilometrico a base di gara relativo alla compensazione |
| - che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, il Programma di esercizio e il presente Schema di Contratto, nonchè il corrispettivo unitario chilometrico a base di gara relativo alla compensazione economica riconosciuta dall'Ente concedente per l'assolvimento dei prescritti |
| - che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, il Programma di esercizio e il presente Schema di Contratto, nonchè il corrispettivo unitario chilometrico a base di gara relativo alla compensazione economica riconosciuta dall'Ente concedente per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio, pari a € 1,40 (+ IVA) |
| che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, il Programma di esercizio e il presente Schema di Contratto, nonchè il corrispettivo unitario chilometrico a base di gara relativo alla compensazione economica riconosciuta dall'Ente concedente per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio, pari a € 1,40 (+ IVA) che la Regione Piemonte con legge regionale n° 1/2000 e s.m.i. ha stabilito che |
| che con delibera di Giunta n. 26 del 13.03.2023 è stato approvato il Capitolato, il Programma di esercizio e il presente Schema di Contratto, nonchè il corrispettivo unitario chilometrico a base di gara relativo alla compensazione economica riconosciuta dall'Ente concedente per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio, pari a € 1,40 (+ IVA) che la Regione Piemonte con legge regionale n° 1/2000 e s.m.i. ha stabilito che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è regolato dal Contratto di |

- che gli affidamenti con oggetto concessioni di servizi di trasporto passeggeri con bus secondo il modello "net cost" sono disciplinate dal Reg. Ue n. 1370/2007; - che con Determina a contrattare n..... del Responsabile del Servizio Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico - sociale l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale specificato in oggetto - che con Determinazione del Settore Agrario Ambiente Territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n.del - Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), istituita con Deliberazione di Consiglio n. 76 in data 31/05/2013 presso la Comunità montana Valsesia, ora Unione Montana dei Comuni della Valsesia, sono stati approvati gli atti per l'espletamento della procedura di gara di che trattasi mediante piattaforma di negoziazione telematica Sintel dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA S.p.A.) di Regione Lombardia, - che, con Determinazione del Settore Agrario Ambiente Territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia (Centrale Unica di Committenza - C.U.C.), n. in data..... si è provveduto all'aggiudicazione a favore dell'Impresa - che come risulta dal Report di aggiudicazione relativo alla procedura telematica ID prot. elaborato dalla piattaforma di negoziazione telematica Sintel l'Impresa, ha offerto un ribasso percentuale pari a Euro (......) sull'importo a base di gara, fissando l'importo contrattuale relativo al corrispettivo unitario chilometrico delle compensazioni economiche riconosciute al Concessionario per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio per il periodo 24.04.2023-31.12.2023 pari a - che l'aggiudicazione è diventata efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lvo 50/2016, a seguito della verifica sul possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, del Concessionario, che ha avuto esito positivo - che l'Impresa ha reso la documentazione necessaria per la stipula del Contratto e ha provveduto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 12.03.2004 n. 123, alla prestazione della Cauzione definitiva prevista nell'importo di €, pari al 10% dell'importo netto a base di offerta relativo alle compensazioni economiche, mediante Polizza Fidejussoria n°rilasciata data di Legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Unione Montana abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno, laddove la garanzia risultasse insufficiente.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, della cui identità personalmente io sono certo, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

- 1. L'oggetto del presente Contratto di Servizio è l'esercizio in concessione per il periodo di vigenza contrattuale, delle linee di trasporto pubblico locale di persone con autoveicoli nell'area a domanda debole dell'Alta Valsesia (Val Sermenza e Val Mastallone) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, secondo le modalità e prescrizioni descritte negli articoli seguenti e negli allegati al presente contratto.
- 2. I servizi di trasporto pubblico locale di cui al punto 1 sono svolti (per il periodo 24.04.2023-31.12.2023) con:
- a) una percorrenza complessiva, stimata sulla scorta dei servizi previsti dagli allegati Programmi di esercizio, pari a complessivi 98.162,00 bus*km Km di cui : 65.792 bus*km Programma di esercizio invernale (24.04.2023-30.06.2023/04.09.2023-31.12.2023) e 32.370 bus*km Programma di esercizio estivo (01.07.2023-03.09.2023)
- b) un numero complessivo presunto di utenti, come indicato nel dettaglio nell'allegato Capitolato, pari a n. 7.102 di cui presunti:
- N. 1651 Utenti generici (Val Sermenza n. 796 Val Mastallone n. 855)
- N. 5451 Studenti (Val Sermenza n. 2.721 Val Mastallone n. 2730)
- c) un ricavo da traffico complessivo presunto, pari a € 8.956,91 (al netto dell'I.V.A.) di cui presunti (al netto dell'IVA):

- € 3.221,82 Incassi biglietti generici Linea (stimat con riferimento ai dati consuntivi dello stesso periodo dell'anno precedente)
- € 1.564,09 Incassi vendita abbonamenti diretta del Concessionario (stimati con riferimento ai dati consuntivi dello stesso periodo dell'anno precedente)
- € 4.171,00 Incassi vendita abbonamenti studenti scuola dell'obbligo all'Unione Montan del Comini della Valsesia (stimanti con la previsione di incassi del presente anno scolastico 2022/2023)
- 3. Per le specifiche e modalità di espletamento del servizio si rimanda a quanto indicato nell'allegato Capitolato e negli allegati Programmi di esercizio

Art. 2 - Durata della concessione

1. La concessione di cui all'art. 1 ha durata dal 24/04/2023 al 31/12/2023 per un totale di giorni di servizio stimati in numero di 193 giorni feriali (dal lunedì al venerdì)

L'Ente concedente, sulla base di proprie valutazioni tecnico-economiche, anche al fine di garantire il prosieguo di un servizio di pubblica utilità, e in conformità con la normativa vigente, potrà proporre al Concessionario la volontà di procedere al rinnovo del Contratto di servizio in essere, alle stesse modalità e condizioni, per il periodo massimo stimato dal 01.01.2024 al 01.09.2024, e comunque non superiore alla durata del Contratto di Servizio oggetto della presente Concessione (193 giorni). L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Ente concedente è comunicato al Concessionario prima della scadenza del contratto

- 2. Il Contratto di Servizio potrà inoltre essere prorogato, ai sensi dell'art. 106, c.
- 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. su richiesta dell'Amministrazione e con obbligo

del Concessionario di accettarlo, alle medesime condizioni e modalità del presente Contratto, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi (ai sensi dell'art 23 c. della L. 62/2005 e come confermato dall'ANAC con Deliberazione n. 384 del 17.04.2018) nel caso si renda necessario a garantire la continuità del servizio fino alla conclusione di una nuova procedura di gara, per un massimo di mesi 6 (sei) e al subentro di nuovo Concessionario.

3. Sono inoltre fatte salve eventuali proroghe per la prosecuzione del servizio consentite a norma dell'art. 5, paragrafo 5 (provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di una tale situazione) del Regolamento CE n. 1370/2007 e s.m.i. nella durata massima consentita da tale norma (2 anni) e la facoltà di attivare la prosecuzione del contratto di servizio al ricorrere delle condizioni indicate all'art. 4 paragrafo 4 del medesimo Regolamento CE secondo le modalità ivi indicate, qualora allo scadere del periodo di sei mesi indicato al comma precedente, si rendesse necessario disporre la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo in vista dell'aggiudicazione e/o avvio del servizio da parte di nuovo concessionario. Il Concessionario garantirà l'effettuazione del servizio alle condizioni che saranno determinate con apposito provvedimento.

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

1.L'esercizio in concessione delle linee e dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente Contratto di servizio è soggetto all'imposizione, da parte dell'Ente concedente, degli obblighi di servizio previsti dal presente contratto e da quanto indicato nell'allegato capitolato e Programma di esercizio, ai sensi

degli artt. 17 e 19 del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 e s.m.i. e dalla L.R. n. 1 del 04.01.2000 e s.m.i.

- 2. Il Concessionario è tenuto ad espletare i servizi di trasporto pubblico locale secondo gli allegati del Programma di esercizio, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi minimi indicati nel Capitolato
- 3.Ai fini della computazione chilometrica annuale il Programma di Esercizio copre 193 giorni feriali (dal lunedì al venerdì)
- 4. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività accessorie allo svolgimento dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
- a) della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi;
- d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
- e) dell'informazione all'utenza come stabilito nel Capitolato e nel presente Contratto:
- f) dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente concedente;
- g) della trasmissione allo stesso Ente concedente delle informazioni secondo le periodicità e le richieste indicate nell'allegato Capitolato

- 5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del D. Lgs. n. 422/1997, il Concessionario è obbligato a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
- 6. Il Concessionario è tenuto ad effettuare, a propria cura e spese e senza oneri per l'Ente concedente ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal presente Contratto, gli investimenti necessari per garantire un parco automezzi conforme a quanto richiesto dal presente Contratto e dall'allegato Capitolato per l'espletamento del servizio

Art. 4 - Compensazioni economiche – Obblighi dell'Ente concedente

- Il corrispettivo unitario chilometrico relativo alla compensazione economica riconosciuta dall'Ente concedente a fronte dell'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio pubblico nonché delle agevolazioni tariffarie di cui all'art.
 del presente Contratto, nella misura definita con l'offerta aggiudicataria, è pari a € (euro.../...) + IVA per l'intera durata dell'affidamento.
- 2. L'Ente concedente riconoscerà al Concessionario il periodo 24.04.2023-31.12.2023, una compensazione economica forfettaria, stimata in complessivi Euro (oltre I.V.A.) con riferimento agli allegati Programmi di esercizio per un totale di 65.792 bus*km
- 3. Il corrispettivo globale può variare, in aumento o diminuzione, in base alle eventuali modifiche dei Programmi di esercizio. I corrispettivi spettanti, nei casi di modifiche dei singoli Programmi di esercizio, saranno calcolati sulla base del corrispettivo unitario chilometrico di cui al comma 1

4. Tale importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione, da parte del Concessionario, di regolare fattura di spesa ai sensi di legge e della documentazione prevista dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che impone l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, ed acquisizione, da parte dell'Ente concedente, delle certificazioni di regolarità contributiva presso gli Enti assicurativi e previdenziali ai fini degli obblighi connessi con quanto previsto dalla Legge 28/01/2009 n. 2.

Art. 5 Modifica della concessione e del Programma di esercizio

- 1. Il chilometraggio del Programma di esercizio è soggetto a modifica per esigenze di pubblica utilità, per sopravvenute esigenze funzionali o sulla base di criteri logistici di opportunità o di organizzazione generale del servizio
- 2. Le eventuali variazioni che comportino riduzione o aumento entro il limite 20% della percorrenza complessiva stimata del periodo, non determinano variazioni dell'ammontare del corrispettivo unitario (chilometrico) delle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio di cui all'art. 4. e il Concessionario non potrà sollevare eccezioni o pretendere indennità di sorta.
- 3. Il documento scaturente da tali variazioni in aumento o riduzione costituisce il nuovo Programma di esercizio, che diviene parte integrante e sostanziale del presente Contratto
- 4. Il corrispettivo dovuto, a seguito della variazione (in riduzione o aumento) delle percorrenze, sarà calcolato sulla base alle percorrenze del nuovo

Programma di esercizio con riferimento al corrispettivo unitario chilometrico offerto in sede di gara

- 5. Oltre la soglia del 20% le variazioni sono consentite nei soli casi di cui all'art.6 e previa revisione del contratto.
- 6. Nel caso di eventi di forza maggiore o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell'Ente concedente, il Concessionario può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero svolgerli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 3, non comportano revisione del corrispettivo. Il Concessionario è tenuto altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

Il corrispettivo dovuto, sarà calcolato in base alle percorrenze effettuate con riferimento al corrispettivo unitario chilometrico offerto in sede di gara

6. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio del Concessionario, ancorché eccedenti il limite di cui al comma 3, non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che il Concessionario assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, e informi tempestivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata l'Ente concedente e con mezzi appropriati l'utenza.

Il corrispettivo dovuto, sarà calcolato in base alle percorrenze effettuate con riferimento al corrispettivo unitario chilometrico offerto in sede di gara

- 7. Gli orari delle corse del Programma di esercizio allegato al Capitolato potranno subire delle variazioni, da concordare ed autorizzare da parte dell'Ente concedente per l'ottimizzazione del servizio,
- 8. Il Programma di Esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente per esigenze di servizio al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza, in qualunque momento, come previsto ed illustrato all'art. 11 del presente Contratto di Servizio e nell'allegato Capitolato
- 9. Il nuovo Programma di esercizio diviene parte integrante e sostanziale del Contratto

Art. 6 - Revisione del contratto

- 1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare della compensazione economica di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al Programma di esercizio allegato al presente Contratto. In tal caso l'ammontare della compensazione spettante all'impresa viene determinato in rapporto all'entità delle diverse prestazioni richieste.
- 2. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare della compensazione economica di cui all'articolo 4 nei casi in cui sia necessario apportare variazioni al Programma di esercizio allegato al

presente Contratto in misura superiore (in aumento o riduzione) del 20% del totale delle percorrenze stimate e del periodo.

Art. 7 - Cause di risoluzione anticipata del contratto di servizio, decadenza e revoca della concessione

- 1. L'Ente concedente ha facoltà di revocare la concessione, con provvedimento motivato, previa informazione al Concessionario, per motivi di interesse pubblico, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.
- 2. L'Ente concedente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di servizio, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1453, primo comma, del Codice Civile, qualora il Concessionario:
- a) non adempia agli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali ovvero delle clausole che disciplinano l'intero contratto di servizio;
- b) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni o lo interrompa per fatto proprio, non dipendenti da forza maggiore
- c) effettui il servizio con ripetute ed accertate gravi irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore che compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio.
- d) non ottemperi sistematicamente a quanto previsto alle disposizioni impartite dall'Ente concedente, agli obblighi contrattuali od imposti da norme di legge o di regolamento, ovvero dai contratti di lavoro vigenti;
- e) non denunci il personale dipendente agli Enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro o non effettui il

- pagamento delle relative contribuzioni, non rispetti le disposizioni normative e gli obblighi contrattuali per il personale.
- f) non vengano rispettate le norme sulla sicurezza del servizio nei luoghi di lavoro
- g) perda, durante il periodo di validità contrattuale, i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalle vigenti norme per l'esercizio della professione di autotrasportatore di persone su strada.
- h) non provveda alla manutenzione e revisione dei mezzi in accordo alle prescrizioni contrattuali e normative, compromettendo la sicurezza dell'esercizio
- i) venga dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali, ovvero sia assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo
- i) non osservi il divieto di cessione del Contratto
- k) abbandoni o sospenda ingiustificatamente il servizio
- trasporti un numero di passeggeri superiore a quello risultante sulla carta di Circolazione
- m) in ogni altro caso di grave inadempimento del Concessionario a giudizio insindacabile dell'Ente concedente e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente
- n) nel caso in cui sia stato assegnato al Concessionario dall'Ente concedente un termine per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente

- 3. Nel caso di cui al comma 2 lettera g) la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato
- 4. Nel caso di cui al comma 2 lettera b), l'Ente concedente intima al Concessionario per iscritto di adempiere al servizio entro le successive ventiquattro ore, dichiarando contestualmente che decorso inutilmente detto termine il contratto di servizio s'intenderà senz'altro risolto.
- 5. Negli altri casi previsti dal comma precedente si applica il termine di cui all'art. 1454 del Codice Civile.
- 6. Il procedimento di risoluzione avrà luogo previa comunicazione formale dell'Ente che assegnerà termine di giorni 15 (giorni) al Concessionario per riscontrare le contestazioni formulate. All'esito della valutazione delle controdeduzioni, verificata la sussistenza della/e violazione/i contestata/e l'Ente, adotterà il provvedimento che sarà notificato a mezzo pec al Concessionario, assegnando il termine per la redazione del verbale di cessazione del servizio e per gli adempimenti ivi connessi. Il mancato rispetto di uno degli obblighi stabiliti dal presente Capitolato, non regolarizzato entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione ad adempiere, comunicata a mezzo pec, sarà considerato quale recesso senza preavviso del contratto
- 7. In tutti i casi sopra menzionati L'Amministrazione potrà incamerare l'intera cauzione oltre a comminare al Concessionario ulteriori sanzioni per danni subiti 8 In caso di decadenza dall'affidamento nei casi indicati sopra è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Concessionario, il quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere

per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

- 9. Nel caso di impossibilità sopravvenuta, anche parziale, all'espletamento del servizio per cause non imputabili al Concessionario, l'Ente concedente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto di servizio con eventuale ripetizione dell'indebito, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità.
- 10. Non costituisce titolo per richiedere la risoluzione anticipata del contratto di servizio la sospensione del servizio per cause di forza maggiore o per sciopero, sempre che il Concessionario si attivi, in caso di sciopero attuato in violazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le facoltà riconosciutegli dall'ordinamento a tutela della libertà di movimento dei cittadini.

Art. 8 - Norme generali di esercizio della concessione

1. Il Concessionario deve esercitare tutte le autolinee e i servizi oggetto della concessione nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili nel periodo di validità del contratto di servizio, anche se non espressamente richiamate, nonché delle clausole e prescrizioni riportate nel contratto stesso.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore nei contratti di trasporto.

Art. 9 - Risorse umane e obblighi inerenti il personale

1.Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto, il Concessionario deve avere la disponibilità di personale qualificato, sufficiente a garantire la

regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto indicato nell' allegato Capitolato

- 2. Il Concessionario assicura il rispetto delle disposizioni legislative e del contratto nazionale di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale obbligatorio e complementare, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.
- 3. È a carico del Concessionario ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.
- 4. Al servizio pubblico oggetto del presente Contratto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione in base alla normativa vigente e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 5. Il Concessionario deve trasmettere all'Ente concedente, con frequenza annuale e allorquando si verifichino modifiche, l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio

Art. 10 - Risorse tecniche

- 1. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, dovrà avere la disponibilità degli autoveicoli necessari all'espletamento del servizio nei periodi di maggiore richiesta, regolarmente collaudati ed assicurati secondo le norme di legge, rispondenti alle caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato Capitolato.
- 2. Il Concessionario è tenuto a trasmettere con cadenza annuale, e allorquando si verifichino delle modifiche, all'Ente affidante l'elenco aggiornato comprendente

tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto in concessione, ivi compresi i veicoli di riserva e quelli utilizzati da eventuali imprese subappaltatrici. L'elenco dovrà altresì contenere rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.

- 3.Il Gestore deve procedere alla sostituzione dei mezzi temporaneamente non disponibili con altri autorizzati, di cui abbia disponibilità nel rispetto delle vigenti prescrizioni legislative e regolamentari, aventi le caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato Capitolato
- 4. Il Gestore svolge i servizi oggetto del presente Contratto con i mezzi autorizzati di cui ai precedenti commi, in numero e tipo sufficienti ad assicurare l'effettuazione del medesimo, garantendo gli standard minimi di qualità, nel rispetto degli orari del Programma di esercizio e con la precisa osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nell'allegato Capitolato e Programma di esercizio.
- 3. Il Concessionario dovrà conservare su ogni mezzo copia della concessione e degli orari approvati dall'Ente concedente ed esporre, in modo ben visibile dall'esterno, l'indicazione degli estremi di percorso della corsa in cui il mezzo è impiegato.
- 4. Il Concessionario dovrà richiedere l'autorizzazione all'Ente concedente per alienare i mezzi impiegati sulle linee oggetto del presente contratto di servizio, nonché per immatricolare ed impiegare altri mezzi su tali linee rispetto a quanto indicato in sede di stipula del presente Contratto di servizio.

Art. 11 - Modalità di esercizio ed orari

- 1. Il Concessionario deve esercitare le linee di trasporto pubblico oggetto del presente contratto di servizio secondo le modalità di esercizio e le prescrizioni contenute nel contratto medesimo e nell'allegato Capitolato e Programma di esercizio, che costituiscono parte integrante del presente contratto
- .2. Il Concessionario deve rispettare le prescrizioni di esercizio riportate nell'articolo 12 e quelle di volta in volta impartire, per motivi di pubblica utilità, dall'Ente concedente.
- 3. I servizi verranno assicurati rispettando gli orari e le fermate previste dall'allegato Programma di esercizio e garantendo la regolarità delle corse, la sicurezza e gli standard minimi di qualità di cui al successivo art. 15
- 4. Il Concessionario può effettuare di propria iniziativa unicamente eventuali variazioni dei servizi dovuti a cause di forza maggiore, sciopero o l'effettuazione di corse suppletive ammesse, che dovranno essere comunicate dal Concessionario all'Ente concedente entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento. Tutte le altre variazioni alle modalità di esercizio ed agli orari che si rendessero necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente concedente.
- 5. Gli orari delle corse del Programma di esercizio allegato al Capitolato potranno subire delle variazioni, da concordare ed autorizzare da parte dell'Ente concedente, ai fini del miglioramento del servizio, anche con riferimento ad eventuali coincidenze, esigenze dell'utenza, ricognizione del percorso e del tempo di percorrenza dello stesso, mutati tempi di percorrenza del percorso o qualsiasi altro motivo legato all'ottimizzazione del servizio.

- 6. Si rimanda inoltre a quanto indicato in proposito nell'allegato Capitolato al paragrafo "Modifiche e flessibilità del Programma di esercizio"
- 7. Il nuovo Programma di esercizio diviene parte integrante e sostanziale del Contratto

Art. 12 - Prescrizioni di esercizio

- 1. Il Concessionario deve effettuare i servizi solo sui percorsi previsti dall'allegato "Programma di esercizio", effettuando tutte e solo le corse previste, secondo gli orari approvati dall'Ente concedente, e con le modalità descritte nell'allegato Capitolato, approvati con Deliberazione di Giunta n. 26 del 13.03.23,
- 2. Il Concessionario deve rispettare tutte le norme e limitazioni contenute nell'allegato Capitolato.
- 3. Il Concessionario deve esporre alle fermate principali di ogni comune gli orari delle autolinee transitanti, mantenendoli aggiornati.
- 4. Il Concessionario deve comunicare all'Ente concedente ogni incidente, sospensione, variazione od anomalia di esercizio, anche non dipendente da colpa o volontà del Concessionario.
- 5. Il Concessionario deve ottemperare a tutte le prescrizioni, generali e particolari, emanate dall'Ente concedente.
- 6. E' fatto obbligo al Concessionario di stipulare tutte le polizze assicurative previste dal Capitolato e dalla normativa vigente garantendo la copertura per tutto il periodo contrattuale. Il massimale minimo per i danni a persone o cosa dovrà essere almeno pari ai minimi di legge.

Art. 13 - Struttura tariffaria e agevolazioni

- 1 II Concessionario deve adottare le relative tariffe regionali per servizi automobilistici di linea extraurbani in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto, così come definite dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, e a cui si rimanda.
- 2. Il Concessionario è tenuto ad adeguare le tariffe ed il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall'Agenzia della Mobilità Piemontese nel periodo di efficacia del presente Contratto.
- 3. Tutti i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio competono integralmente al Concessionario.
- 4. Nell'ambito della propria politica commerciale e di attivazione di eventuali altri sistemi di trasporto alternativi (ad esempio trasporto a chiamata), il Concessionario potrà comunque introdurre titoli di viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelle indicate precedentemente.
- 5. Il Concessionario deve applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali e regionali, a cui si rimanda, vigenti all'atto di sottoscrizione del presente contratto ovvero introdotte in corso di validità.
- 6. Per gli utenti provenienti dalla Val Sermenza e Val Valmastallone con destinazione Borgosesia, in possesso di abbonamento emesso dal Concessionario della linea Alagna Varallo Vercelli, il Concessionario dovrà applicare, un'agevolazione tariffaria sugli abbonamenti della linea Carcoforo-Balmuccia-Varallo e Rimella-Fobello-Varallo corrispondente all'importo

(classe) derivante dalla differenza tra l'importo (classe) per l'acquisto di un unico abbonamento con destinazione Borgosesia e l'importo (classe) della fermata intermedia di cambio linea (Balmuccia e Varallo). Tale agevolazione si applica solo sull'acquisto della medesima tipologia di abbonamento (settimanale, mensile, trimestrale) applicabile con riferimento al periodo di durata della presente concessione.

- 7. L'ammontare del minore introito a fronte delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 5) e 6) resta a carico del Concessionario ed è compensato dal corrispettivo relativo alle compensazioni economiche per l'assolvimento dei prescritti obblighi di servizio pubblico riconosciuto dall'Ente concedente.
- 8. L'organizzazione e la gestione della rete di vendita, nonché la commercializzazione dei titoli di viaggio sono a cura del Gestore.

Art. 14 - Biglietti ed abbonamenti

1. Il Concessionario deve adottare i titoli di viaggio previsti dalla Regione Piemonte in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto e in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall'Agenzia della Mobilità Piemontese nel periodo di efficacia del presente Contratto

Art. 15 - Standard minimi di qualità del servizio

I servizi di cui al presente contratto dovranno garantire standard qualitativi in termini di età, manutenzione, affidabilità, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse, rispondenti a quelli richiesti in sede di appalto nell'allegato Capitolato ed eventualmente offerti in sede di aggiudicazione della gara.

Art. 16 - Informazione all'utenza

- 1. Il Concessionario deve assicurare una costante ed aggiornata informazione ai viaggiatori sui servizi offerti mediante:
- segnalazione delle fermate con l'indicazione della linea in transito e relativi orari (almeno nella fermata principale di ogni comune),
- pubblicazione e diffusione dell'orario generale dei servizi, delle sue variazioni e modifiche anche temporanee
- segnalazione, a bordo dei mezzi, e con comunicati a mezzo stampa a seconda dell'importanza dell'evento, di scioperi, deviazioni, soppressioni od ogni altra anomalia di servizio con congruo anticipo.
- 2..Il Concessionario è tenuto a garantire un'efficace informazione all'utenza, sugli orari, sulle caratteristiche dei servizi offerti, sulle tariffe e le modalità di vendita dei titoli di viaggio.
- 3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Concessionario si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza nei giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce standard di qualità del servizio.
- 4. Il Concessionario è unico responsabile di tutte le attività di informazione e assistenza all'utenza.

- 5. Il Concessionario è tenuto a migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale
- 6. Il Concessionario deve diffondere al pubblico la Carta dei Servizi (Carta della Mobilità) di cui al successivo art. 17 con indicazione dei diritti e dei doveri dei viaggiatori e le modalità di accesso all'informazione e di presentazione di eventuali reclami, che definisca i livelli qualitativi minimi garantiti, che preveda opportune forme di risarcimento in caso di disservizi avvenuti per motivi dipendenti dall'azienda stessa.
- 7. Il Concessionario deve verificare, almeno una volta nel corso della durata del presente contratto, il grado di soddisfazione dei viaggiatori per i servizi erogati mediante apposita indagine, comunicandone i dati all'Ente concedente

Art. 17 Carta dei Servizi

- 1. Fermo restando gli standard qualitativi minimi di cui all'articolo 15, il Concessionario è tenuto ad elaborare la "Carta dei Servizi" (Carta della Mobilità) ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 11 luglio 1995, n. 273, secondo lo schema generale di riferimento allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30.12.1998.
- 2.Il Concessionario si impegna a monitorare gli standard di qualità previsti dalla Carta dei Servizi e ad avviare le azioni di propria competenza finalizzate al miglioramento del livello di soddisfazione degli utenti. La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituisce il documento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

3. La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti nella Carta dei Servizi è a carico del Gestore che provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito Internet aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterrà opportuno.

Art. 18 Interruzione dei servizi

- 1. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dal Concessionario salvo cause di forza maggiore ed eventi non prevedibili e non imputabili alle parti e nel caso del mancato versamento da parte dell'Ente concedente del corrispettivo relativo alle compensazioni economiche di almeno quattro mensilità consecutive.
- 2. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Concessionario per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente concedente, ferma restando la decadenza del Concessionario, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Concessionario per le spese sostenute.

Art. 19 - Sciopero

- 1. Il Concessionario deve osservare le disposizioni inerenti le garanzie in caso di sciopero nei servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente in materia
- 2. Il Concessionario deve inoltre attivarsi per garantire il servizio anche in caso di sciopero effettuato in violazione di tali norme.
- 3. Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente, e all'utenza.

4. La diminuzione dei servizi in caso di sciopero comporta l'integrale riduzione del corrispettivo dovuto per un importo calcolato in base alle percorrenze non effettuate ed al corrispettivo unitario chilometrico offerto in sede di gara

Art. 20 - Informazioni all'Ente concedente e monitoraggio del servizio

- 1. Il Concessionario deve informare tempestivamente l'Ente concedente di tutte le anomalie che si verifichino durante il servizio, anche per cause accidentali.
- 2. Il Concessionario deve fornire all'Ente concedente le informazioni sotto elencate, oltre a quelle previste da altri articoli del contratto e dal Capitolato, ed ogni altro chiarimento richiesto dall'Ente stesso per i fini istituzionali:
- Copia della Carta dei Servizi
- Completa rendicontazione del servizio svolto con cadenza mensile
- Documentazione dei ricavi del traffico rilevati per i singoli servizi

Art. 21 - Garanzie

Il presente contratto deve rispettare il Reg. Ue 1307/2007 e s.m.i e il D.Lgs n
 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dal Reg. CE n. 1071/2009. L'Ente concedente garantisce certezza finanziaria e copertura di bilancio.

Art. 22 - Vigilanza e verifiche

1. Le funzioni di controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto di servizio spettano all'Ente concedente che può effettuare apposite verifiche e, a tal fine, richiedere al Concessionario i dati di esercizio relativi allo svolgimento del servizio oggetto del contratto.

- 2. Il Concessionario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al primo comma, consentendo l'esame degli autoveicoli e fornendo i dati richiesti all'Ente concedente.
- 3. Il Concessionario si impegna a fornire tutti i dati richiesti oltre che su supporto cartaceo, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale, anche su supporto informatico.

Art. 23 - Sanzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e dell'art. 19 della L.R. della Regione Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i., per ogni violazione degli obblighi previsti dal contratto di servizio, dalla concessione o, in generale, derivanti da obblighi di legge, qui di seguito indicate e non giustificate, l'Ente concedente potrà applicare la sospensione provvisoria del pagamento dell'importo mensile dovuto nelle seguenti misure:
- impiego di personale non in possesso dei requisiti: fino a € 1.000,00
- mancata corrispondenza degli automezzi impiegati nel servizio a quelli indicati in sede di aggiudicazione, conformi a quanto richiesto dal Capitolato, fatte salve future e nuove acquisizioni o successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni, a rinnovo o miglioramento del parco macchine: fino a € 1.000,00
- mancato servizio per un intero giorno, salvo cause di forza maggiore: fino a €
 2.000,00
- mancato servizio per un'intera linea, salvo cause di forza maggiore: fino a €
 1.000,00

- mancato servizio per ogni corsa, salvo cause di forza maggiore: fino a € 100,00 a corsa
- mancata disponibilità dei mezzi di scorta dichiarati in sede di aggiudicazione:
 fino a € 500,00 (per ogni giorno di mancata disponbilità)
- variazione non autorizzata del programma di esercizio: fino a € 2.000,00
- mancato rispetto delle tariffe, degli orari e delle fermate: fino a € 1.000,00
- mancato rispetto dei principi relativi alla carta dei servizi: fino a € 1.000,00
- inosservanza degli obblighi di informazione all'Ente affidante: fino a € 1000,00
- mancato rispetto delle disposizioni previste all'artt. 15 e 16 : fino a € 1.000,00
- lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza: fino a € 1.000,00
 - 2. La determinazione delle sanzioni sarà rapportata dall'Ente concedente alla gravità della violazione e verrà tenuto conto, altresì, dell'opera svolta dal Concessionario per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
 - 3. I fatti che comportano le violazioni di cui ai commi precedenti sono contestati al Concessionario con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. Il Concessionario può far pervenire all'Ente concedente scritti difensivi o documenti e può presentare istanza di audizione personale.
 - 4. Decorsi sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le somme oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 vengono definitivamente trattenute a titolo di penale.

- 5. L'applicazione delle sanzioni come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Ente concedente nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il Concessionario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.
- 6. Per inadempienze più gravi relative al servizio, l'Ente concedente si riserva l'adozione di misure più severe, da adottarsi di volta in volta fino alla risoluzione del contratto. Ove ciò non fosse sufficiente, l'Ente concedente potrà rivalersi sulla garanzia e, in caso di insufficienza anche di quest'ultima, con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge.
- 7. l'Ente concedente potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni per l'Ente, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta, con la precisazione che dovranno sussistere contemporaneamente tutte e quattro le predette condizioni. Inoltre, qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.
- 8. Il pagamento delle penalità non libera il Concessionario dalla responsabilità per i danni causati.
- 9. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

Art. 24 – Recesso

- 1. L'Ente concedente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con atto motivato e con obbligo di preavviso di almeno 45 giorni, con modalità idonee (p.e.c., od altro mezzo con data certa) nei seguenti casi:
- in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
- nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
- qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell'utenza;
- nel caso di necessità di soppressione di talune linee di trasporto, tali da rendere eccessivamente oneroso, per l'Amministrazione, la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere;
- qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;
- in tutti i casi in cui siano sorte nuove, diverse e preponderanti esigenze di interesse pubblico.
- qualora sia necessario od opportuno sopprimere o sospendere il servizio,
 anche parzialmente, per cause di forza maggiore e non sia possibile
 ripristinarlo con sicurezza e/o continuità
- 2. In caso di recesso dell'Ente concedente, il Concessionario ha diritto al pagamento delle compensazioni economiche relative ai servizi prestati, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto di Servizio, rinunciando

espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C..

3. Il Concessionario è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro di eventuale le nuovo aggiudicatario

Art. 25 - Responsabilità

- 1.Il Concessionario assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente concedente, inerente l'organizzazione e l'esercizio del servizio oggetto del contratto.
- 2. Il Concessionario, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e le norme e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Art. 27 – Cauzione definitiva

- 1. La cauzione, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente concedente e comunque non oltre 12 mesi dopo la conclusione del presente Contratto, comprese le eventuali integrazioni e proroghe
- 2. L'Ente concedente ha facoltà di escutere la cauzione in relazione agli specifici inadempimenti dell'Affidatario.
- 3. Resta salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente concedente al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'Affidatario.

Art. 28 - Controversie

1. In caso di contenzioso è competente il Foro di Vercelli

Art. 29 - Clausole finali

- 1. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Concessionario che le assume senza rivalsa.
- 2. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di trasporti ed alle altre disposizioni di legge in vigore.
- 3. Il Presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,
- 4. Ai sensi dell' art.13 del Dlgs n.196/2003 e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti, non sensibili, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento e del contratto di cui si riferiscono e saranno conservati presso gli Uffici dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.
- 5. Il presente Contratto riguarda opere e servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131. L'imposto di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico, per l'importo di € 45,00.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 44 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono ed il sottoscritto lo firma a sua volta.

L'Impresa: XXXXXX – Il Legale rappresentante: F.to XXXXXXX

L'Unione montana dei Comuni della Valsesia - Il Responsabile del Settore Amministrativo Programmazione Sviluppo Economico-Sociale: F.to Dott.ssa Marzia Novarina

Il Segretario: F.to Dott.ssa Carla Prina Cerai